

10 bis

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000000-----

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di Costruzione Case per Lavoratori (Ina-
Casa) nel Comune di Ceglie Messapico- 2° nucleo -
Cantiere 18049 .-

IMPRESA - Carparelli Natale - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 529.491-

Reportorio N° 4198

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno sei
del mese di maggio, nella sede dell'Istituto Auto-
nomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in via G. B. Casimiro, 9.-
Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Istituto
con deliberazione 12.11.1955, n. 347 ai sensi dello
Art. 151 e 153 del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165 richia-
mato in vigore dall'Art. 8 della Legge 2 Luglio
1949 n. 408, alla stipulazione dei contratti, in for-
ma pubblica amministrativa sono comparsi, senza
l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti ri-
nunciate d'accordo con me e giusto l'art. 20 della
vigente Legge notarile del 12.2.1913, n. 89;

18. MAG. 1963

Registrato a Brindisi li

al N. 1570 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Domestica in quarenta ore
IL DIRETTORE DI 2° CL.
L. 10 illeggibile

1)-Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2)-Il Sig. Carparelli Natale, Impresa Edile, nato il 2.2.1929 in Fasano e ivi residente alla via Leopardi;

3)- Il Sig. Nicola Carparelli, nato il 5.6.1927 in Fasano, titolare dell'Impresa Edile omonima, ed ivi residente in via Leopardi n.53, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 27 novembre 1961, n. 3839 di repertorio, registrato a Brindisi il 12.12.1961 al p.1003 Mod. I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comm.Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Natale Carparelli i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant. 18049 Ina-Casa) per l'importo di L. 44.825.625,- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 8,05% (Lire Otto e centesimi cinque per cento);

-CHE con atto aggiuntivo del 20.12.1962, n. 4099 di

reportorio-registrato a Brindisi il 21.12.1962, al n. 793, mod. I l'importo contrattuale veniva elevato a netto £. 48.220.264.-

-CHE in data 7.1.1963 è stata redatta perizia suppletiva, per i lavori di miglioramento dell'importo di £. 529.491- al netto del ribasso contrattuale di £. 8,05% (£. Otto e centesimi cinque per cento).
-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n. 26083/PS del 24.4.1963 (Allegato 1), per £. 529.491.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1.- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART. 2.- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'aumentare dei lavori, di cui al contratto principale ed all'atto aggiuntivo del 20.12.1962, viene elevato da netto £. 48.220.264,- a netto £. 48.749.755.-

ART. 3.- Sull'aumentare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di £. 8,05% (Lire otto e centesimi cinque per cento).-

ART. 4)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°- Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane fisso quello stabilito nel contratto principale e nell'atto aggiuntivo del 20.12.1962.-

ART. 6°- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per le visite di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di L. 8,05% (lire otto e centesimi cinque per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9°- In applicazione dell'art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe quattro sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto e mi richiesto conforme alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Natale Carparelli

" : Nicola Carparelli impresa supplente

" : Avv. Vincenzo Palma funzionario rogante.-

Per copia conforme



18 MAG 1963

FUNZIONARIO PUBBLICO
Vincenzo Palma

Vincenzo Palma